

riamo tutti, ma anche quello di rendere molto difficile, se non impossibile, lo ostruzionismo.

Ciò detto, non aggiungo altro. *(Bravo!)*

Presidente. Nessuno altro chiedendo il parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Ora leggeremo gli articoli del regolamento uno per uno ed invito gli onorevoli segretari a darne lettura.

Voci all'estrema sinistra. No, no, è inutile!

Presidente. Non cominciamo a violare il regolamento. Vi sono alcuni emendamenti i quali debbono essere svolti e discussi.

Stelluti-Scala, segretario, legge:

CAPÒ I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I deputati pel solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel primo esercizio delle loro funzioni dopo prestato il giuramento.

Art. 2.

All'apertura di ogni Sessione, sia della stessa, sia di una nuova Legislatura, occupa provvisoriamente il Seggio uno dei vice-presidenti della Sessione precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai vice-presidenti delle Sessioni anteriori, con preferenza a quelli della Sessione meno remota. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

Art. 3.

I segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Sessioni precedenti, come all'articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

CAPO II.

Costituzione della Camera.

Art. 4.

Costituito il Seggio provvisorio, la Camera procede alla nomina del presidente, di quattro vice-presidenti, di otto segretari e di due questori.

Art. 5.

Queste nomine si fanno mediante schede votando per due vice-presidenti, per quattro segretari e per un questore. Si dichiarano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti a primo scrutinio.

Presidente. A questi due articoli quarto e quinto l'onorevole Calleri Enrico ha presentati due emendamenti.

Egli ha facoltà di parlare.

Calleri Enrico. Ho proposto un emendamento all'articolo quarto coordinandolo con le disposizioni dell'articolo quinto, perchè le disposizioni di questi due articoli si debbono considerare connesse fra loro. Con questi articoli si vuole dare una rappresentanza alla minoranza, ma sembra a me che non si voglia dare ad essa una equa rappresentanza. Perciò propongo all'articolo quinto che la votazione per i vice-presidenti, anzichè per due si faccia per tre e quella dei segretari anzichè per quattro si faccia per sei.

Per i questori non è possibile fare la votazione come per i vice-presidenti, essendo essi soltanto due, tanto più che, in un articolo successivo, si dice che, nel caso di elezioni suppletive, si vota sempre per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

Ora poichè abbiamo vacante un posto di questore, dovremmo votare per i due terzi di un questore. Ciò, come si vede, non è possibile, perciò ho proposto di elevare a tre il numero dei questori nell'articolo quarto e che la votazione si faccia per due nell'articolo quinto. Finalmente ho proposto che, per essere eletti, bisogna aver riportato almeno un minimo dei voti, e questo minimo ho concretato nella quarta parte dei votanti. Spero che la Camera vorrà approvare i miei emendamenti.

Presidente. Riservandoci di parlare poi dell'emendamento all'articolo 5, domando se lo emendamento proposto dall'onorevole Calleri Enrico all'articolo 4, pel quale il numero dei questori invece di due dovrebbe essere elevato a tre, sia appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo a partito.

(Si procede alla prova ed alla controprova).

L'Ufficio di Presidenza crede che sia conveniente votare per divisione.